

Assicurativo.it

Stralcio dalla Cassazione 2207/2005

di Spataro

Brevi

del su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

Il contatto cosiddetto "a valle", ovvero il prodotto offerto al mercato, del quale si allega, come nel caso di specie, la omologazione agli altri consimili prodotti offerti nello stesso mercato, e' tale da eludere la possibilita' di scelta da parte del consumatore. La realizzazione consapevole di siffatta situazione rientra in modo strutturale nel comportamento di cui all'art. 33. Pertanto la previsione del risarcimento di denaro sarebbe meramente retorica se si dovesse ignorare, considerandolo circostanza negoziale distinta dalla "cospirazione anticompetitiva" e come tale estranea al carattere illecito di questa, proprio lo strumento attraverso il quale i partecipi alla intesa realizzano il vantaggio che la legge intende inibire. Se un'intesa fosse ancora luogo nelle intenzioni dei partecipi e non avesse dato ancora ad alcun effetto, mentre vi sarebbe spazio, a parte la difficolta' dell'indagine, per la proibizione della sanzione da parte di AGcm, giacche' la legge, giova rammentare, vieta gli accordi che abbiano per oggetto oltre che per effetto la distorsione della concorrenza, non vi sarebbe interesse da parte di alcuno a una dichiarazione di nullita' ai sensi della legge 287 del 1990, la cui ratio e' di togliere alla volonta' anticoncorrenziale "a monte" ogni funzione di copertura formale dei comportamenti "a valle". Sex. Unite civile 4.2.2005 n. 2207 fonte: Sole24 ore

- Cass.

Hai letto: Stralcio dalla Cassazione 2207/2005

Approfondimenti: [Articolo](#) > [Rca](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)